

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Guido ROSA	- Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO	- Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI	- Consigliere est. -

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/10/2023;
vista l'istanza proposta dall'appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 2523/2023, pubblicata in data 28/03/2023 all'esito del procedimento R.G. n. 18115/2022, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso promosso da Enrico Cirincione con cui quest'ultimo aveva chiesto, previa dichiarazione di illegittimità e inefficacia del provvedimento reso in data 26.5.2016 dal direttore della filiale Inps di Ostia, di "condannare l'I.N.P.S... a liquidare e corrispondere al ricorrente il pagamento dell'indennità prevista ex lege a titolo di ristoro per l'interruzione contrattuale...; condannare, ulteriormente, l'I.N.P.S. al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato dalla condotta posta in essere dal Dott. Quaranta Francesco, con rivalutazione ed interessi al soddisfo", e ha condannato parte soccombente alla refusione delle spese di lite in euro 1.775,00;
letta la memoria di costituzione dell'istituto appellato nella presente fase inibitoria, con la quale, nel resistere all'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione in assenza di atti esecutivi e, quindi, del periculum in mora paventato;
visti gli atti del procedimento;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Come è noto, la procedura di "inibitoria", richiesta ex artt. 447, comma 2, e 431 c.p.c. non può che riguardare le sentenze esecutive di condanna.

Nel presente caso, la sentenza impugnata è una sentenza di rigetto delle domande del ricorrente, sia del diritto a percepire l'indennità di malattia revocata dall'Inps con provvedimento in autotutela del 26.5.2016, sia al risarcimento del danno per effetto del detto provvedimento di revoca.

La pronuncia di inibitoria riguarda, infatti, le conseguenze dirette della sentenza, mentre le sentenze di rigetto sono di per sé dichiarative e, quindi, insuscettibili di esecuzione forzata diretta.

La richiesta di sospensiva non ha riguardato, tra l'altro, la condanna al pagamento delle spese di lite

(unico capo suscettibile di esecuzione), ed è rimasta priva di ogni allegazione in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.

Difatti, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, che il giudice d'appello può disporre solo in presenza di gravi e fondati motivi ai sensi dell'art. 283 c.p.c., è rimessa ad una valutazione globale di opportunità conseguente ad una delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione ed alla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato dall'esecuzione della sentenza).

Nel caso in esame l'istanza di sospensione è stata formulata unicamente in relazione al rigetto delle domande proposte dall'originario ricorrente e, per quanto espresso, deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza .

Si comunichi.

Roma, così deciso il 26 ottobre 2023

IL PRESIDENTE

dott. Guido ROSA